

**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA**

**DEL TRENTO ALTO ADIGE - SEDE DI TRENTO**

**RICORSO PER ANNULLAMENTO - DECLARATORIA DI NULLITÀ**

Nell'interesse di

**QUI I NOMINATIVI DEI  
RICORRENTI**

**QUI I NOMINATIVI DEI  
RICORRENTI**

tutti rappresentati e difesi dall'Avv.  
Mauro Iob (C.F. BIOMRA73D11C794A), con studio in via Giovanelli n. 2 – 38122 Trento  
(TN), presso il quale eleggono domicilio, giusta procura ai sensi dell'art. 83 comma 3 c.p.c.

allegata mediante strumenti informatici e apposta in calce al presente atto. Per le comunicazioni e notificazioni riguardanti il presente giudizio l'avvocato indica il numero fax +39 04611631237 e l'indirizzo pec [mauro.iob@pectrentoavvocati.it](mailto:mauro.iob@pectrentoavvocati.it).

-ricorrenti-

**contro**

**COMUNE DI PREDAIA** (C.F. 02354850220), in persona del Sindaco pro tempore, con sede in Predaia – via Simone Barbacovi n. 4 Fraz. Taio - 38010 Predaia (TN), pec [comune@pec.comune.predaia.tn.it](mailto:comune@pec.comune.predaia.tn.it), estratto dall'IPA Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi alla data del presente atto

- resistente-

**PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO** (C.F. 00337460224), con sede in piazza Dante, 15 – 38122 Trento (TN), in persona del Presidente pro tempore, indirizzo di posta elettronica certificata del predetto destinatario [segret.generale@pec.provincia.tn.it](mailto:segret.generale@pec.provincia.tn.it), [presidente@pec.provincia.tn.it](mailto:presidente@pec.provincia.tn.it), estratto dall'IPA Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi alla data del presente atto

- resistente -

**MINIERA SAN ROMEDIO SRL** (C.F. 02465460224), in breve *MSR*, rappresentata da Roberto Covi nato a Trento in data 09/07/1989, C.F. (CVORRT89L09L378W), in qualità di Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, con sede legale in Predaia, Loc. alla Miniera n. 1 - 38010 Predaia (TN), pec [minierasanromedio@pec.it](mailto:minierasanromedio@pec.it), estratto dall'INI-PEC alla data del presente atto

-controinteressato/resistente-

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRENTO** (C.F. 00340520220), rappresentata dal Prof. Flavio Deflorian, nato a Cavalese in data 04/05/1964, (C.F. DFLFLV64E04C372A), in qualità di Rettore e legale rappresentante, con sede in Trento, via Calepina n. 14 - 38122 Trento (TN), pec [ateneo@pec.unitn.it](mailto:ateneo@pec.unitn.it), estratto dall'IPA Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei Gestori di Pubblici Servizi alla data del presente atto

-controinteressato/resistente-

\*\*\*

Avverso:

- Accordo di Programma dd. 03.10.2023 -ai sensi dell'art. 5 bis c. 2, della L.P. 24/10/2006 n. 7 e dell'art. 28 della L.P. 30/11/1992 n. 23-, tra Miniera San Romedio Srl, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Predaia e Università degli Studi di

Trento per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione  
TRENTINO DATAMINE (TDM)

- Delibera del Consiglio Comunale di Predaia n. 36 dd. 08.08.2023
- Delibera di Giunta Provinciale della PAT n. 1721 del 22 settembre 2023
- Permuta dd. 24/06/2020
- Delibera di Consiglio Comunale n. 49 6/10/2023 di rigetto ricorso alla Giunta C.
- Delibera di autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Trento del 25 maggio 2023

nonché di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi gli atti chiesti e non presenti/allo stato non resi disponibili alla/dalla p.a. quali il progetto cui fa riferimento l'accordo di programma e la perizia di stima.

## Sommario

*** .....	3
Avverso: .....	3
Fatto.....	5
Descrizione dei beni .....	6
2020 - Permuta dd. 24.06.2020 .....	6
2023 - Accordo di programma dd. 03/10/2023 .....	7
* .....	7
Diritto .....	7
1. NULLITÀ DELLA PERMUTA DD. 24/06/2020 – Violazione di legge (Art. 16 L.P. 6/2005) – Violazione di legge (art. 2 Permuta dd. 24/06/2020) - Eccesso di potere per sviamento/contrasto con precedenti provvedimenti.....	7
i. Nullità - Violazione di legge (Art. 16 L.P. 6/2005).....	7
ii. Violazione di legge (art. 2 Permuta dd. 24/06/2020) - Eccesso di potere per sviamento/ contrasto con precedenti provvedimenti .....	8
* .....	9
2. Nullità dell'accordo di programma dd. 03/10/2023 – Incompetenza.....	9

3. Violazione di Legge (art. 16, co. 1, art. 18, co. 2, L.P. 6/2005, art. 5-bis, co.5, L.P. 7/2006) – eccesso di potere .....	10
4. Violazione di legge (art. 17, co. 2 L.P. 23/1990, art. 23 L.P. 6/2005) – difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento. ....	11
5. Violazione di legge (Art. 3, co. 6, L. 168/2017- L. 42/2004 - Art. 1, co. 3, L.P. 6/2005 – Art. 9 Cost. - Art. 41, co. 2 Cost. – Art. 11, co. 1, secondo periodo, L.P. n. 5/2008 - art. 42, co. 2 Cost. diritto di proprietà - art. 16, co. 1 L.P. 6/2005) – Eccesso di potere per sviamento e motivazione contraddittoria, carenza di istruttoria .....	14
6. Incompetenza/carenza assoluta di potere – Violazione di legge (proprietà collettiva, dominio collettivo, Art. 42, co. 2 Cost., Art. 1, co. 1 Protocollo Addizionale CEDU) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza, carenza di istruttoria	17
7. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 16 L.P. 6/2005 (per irragionevolezza in violazione dell’art. 3 in relazione e/o per violazione art. 2, co. 5, art. 3, co. 6, co. 8-bis, lett. a, L. 168/2017; in relazione agli artt. 2, 9 e 42 Cost.).....	22
Rilevanza.....	23
Non manifesta infondatezza .....	24
8. Questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, co. 4, L.P. 6/2005 .....	26
• Rilevanza .....	26
• Non manifesta infondatezza .....	27
9. Violazione PUP e PRG (art. 25, 30, NDA e art. 79 PRG del Comune di P) – eccesso di potere per difetto di istruttoria irragionevolezza contraddittorietà.....	28
P.Q.M. ....	28
Si producono: .....	28
Atti impugnati .....	28
ulteriori documenti .....	29

## FATTO

I ricorrenti agiscono in relazione ai diritti di proprietà e di uso tutti loro spettanti *uti singuli* e *uti cives* quali abitanti di Tuenetto ovvero di Mollaro sui beni p.f. 1469/4 CC Torra allibrata

alla proprietà della Frazione di Mollaro, p.f. 1469/5 CC Torra, p.f. 533 CC Priò e p.f. 534 CC Priò, allibrate alla proprietà della Frazione di Tuenetto (doc. 1, doc. 2, doc. 3).

### **Descrizione dei beni**

Detti beni sono situati nei pressi dell'abitato di Tuenetto, sono in proprietà degli abitanti della Frazione di Tuenetto e, rispettivamente, della Frazione di Mollaro, pacificamente quanto alla p.f. 1469/4 CC Torra e alla p.f. 1469/5 CC Torra, assegnate alla categoria a) dell'art. 11 L. 1766/1927 (*terreni convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente*) giusta Decreto del R.Commissario per la liquidazione degli usi civici dd. 20/04/1940 rispettivamente n. 477 per Mollaro e n. 479 per Tuenetto (doc. 7, doc. 8) e successive modifiche (doc. 1 e doc. 2), per i quali beni è previsto il regime vincolistico di cui all'art. 12 L. 1766/1927. Sulle predette particelle -confinanti con altre destinate alla coltivazione dei meli oggi in produzione integrata a basso impatto ambientale e altre proprietà collettive-, sorge bosco di alto valore ambientale con presenza di essenze che garantiscono un buon valore di biodiversità all'ecosistema circostante. In particolare, il bosco è composto da pini silvestri, pini neri, acacie, carpini, noccioli, noci, frassini, querce (roveri), larici, pioppi, ciliegi; questi sono stati piantati dal 1985 in poi; n

Nei secoli precedenti e fino al 1985 circa le particelle, come confermato nel catasto franceschino i cui documenti d'impianto risalgono al 1859, erano prati da sfalcio il cui prodotto era destinato alla zootecnia, utilizzati direttamente dagli aventi diritto con il sistema delle "sorti" tipica modalità di gestione dei beni in dominio collettivo (doc. 12).

Le medesime particelle raccolgono importante falda acquifera, interessata da pozzi per la captazione di acqua potabile e per l'irrigazione, corpo idrico di fondamentale interesse.

I beni di cui si tratta appaiono tutt'oggi oggetto espresso degli strumenti di pianificazione a vari livelli, soggetti tutela ambientale di difesa paesaggistica/bosco soggetto a difesa paesaggistica, interessati da vincolo di difesa paesaggistica, INVARIANTI puntuali e beni ambientali del PUP e, d'altro canto, al di fuori del Piano provinciale di utilizzazione delle sostanze minerali (PPUSM).

### **2020 - Permuta dd. 24.06.2020**

Il Comune di Predaia ha stipulato atto di permuta dd. 24.06.2020 con Miniera San Romedio S.R.L. con cui veniva disposta l'alienazione della p.ed. 336 >--< particella del diritto di superficie a tempo indeterminato, eretta sotto il suolo della p.f. 1469/4 (doc. 00 D), di mq. 14968, *consistente nel realizzare e mantenere vuoti sotterranei ad una profondità maggiore di metri 20 (venti) (utilizzabili anche come bacini di stoccaggio dell'acqua a fini agricoli o turistici o come magazzini).*

### **2023 - Accordo di programma dd. 03/10/2023**

È intervenuta delibera del Consiglio Comunale di Predaia n. 36 dd. 08.08.2023 avente ad oggetto: <<Approvazione schema di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 5 bis c. 2, della L.P. 24/10/2006 n. 7 e dell'art. 28 della L.P. 30/11/1992 n. 23 tra Miniera San Romedio Srl, Provincia Autonoma di Trento, Comune di Predaia e Università degli Studi di Trento per la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione TRENTINO DATAMINE (TDM).>>

È intervenuta delibera di Giunta Provinciale n. 1721 del 22 settembre 2023, che viene impugnata ove e in quanto richiama e dipende dalla legittimità/validità della delibera del Consiglio Comunale.

È intervenuto l'Accordo di Programma dd. 03.10.2023 con cui, tra l'altro, <<il **Comune di Predaia** si impegna a:

*d) assicurare la rapida adozione degli atti di propria competenza relativi alla cessione a titolo oneroso, al prezzo fissato ai sensi di una perizia asseverata, a Miniera San Romedio Srl delle seguenti superfici, anche in parte:*

- *porzione della p.f. 1469/4 C.C. TORRA di proprietà della frazione di Mollaro;*
- *porzione della p.f. 1469/5 C.C. TORRA di proprietà della frazione di Tuenetto;*
- *porzione della p.f. 533 C.C. PRIÒ di proprietà della frazione di Tuenetto;*
- *porzione della p.f. 534 C.C. PRIÒ di proprietà della frazione di Tuenetto;*

*per una superficie complessiva pari a circa 17.000 mq, come da frazionamento a carico di MSR, necessarie alla realizzazione delle opere esterne del nuovo datacenter, anche nell'ambito dell'eventuale infrastruttura tecnologica di innovazione TDM;>>.*

\*

I provvedimenti e gli atti indicati in epigrafe vengono impugnati per i seguenti motivi.

#### **DIRITTO**

**1. NULLITÀ DELLA PERMUTA DD. 24/06/2020 – Violazione di legge (Art. 16 L.P. 6/2005) – Violazione di legge (art. 2 Permuta dd. 24/06/2020) - Eccesso di potere per sviamento/contrasto con precedenti provvedimenti**

**i. Nullità - Violazione di legge (Art. 16 L.P. 6/2005)**

L'atto di permuta dd. 24/06/2020 è nullo per impossibilità dell'oggetto, segnatamente in relazione alla p.ed. 336 >---< particella del diritto di superficie a tempo indeterminato, eretta sotto il suolo della p.f. 1469/4.

La costituzione di diritto reale in favore di terzi, quale è il diritto di superficie, su beni gravati da vincolo di uso civico può avvenire a pena di nullità, se e solo se interviene previa

autorizzazione -atto formale di natura costitutiva che si concretizza in estinzione del vincolo di uso civico ex art. 16 L.P. 6/2005 ove si tratti di diritto a tempo indeterminato, ovvero in sospensione ex art. 15 L.P. 6/2005 per il caso di costituzione di diritto a tempo determinato-, nel caso di specie non intervenuta.

In particolare, la p.f. 1469/4 e parimenti la p.ed. 336 >---< sono beni gravati dal vincolo di uso civico, come tali beni inalienabili, in dominio collettivo degli abitanti della Frazione di Mollaro, e l'atto avente ad oggetto alienazione del diritto di superficie è stato stipulato in [assenza della prescritta autorizzazione ex art. 16 L.P. 6/2005](#), ossia in assenza di idoneo provvedimento avente natura di sdemanializzazione previsto per i beni del demanio pubblico propriamente detto; la p.ed. 336 >---< figura gravata dal vincolo di uso civico anche tavolarmente che secondo l'orientamento della giurisprudenza trentina indica inequivocabilmente la proprietà del bene alla proprietà collettiva (doc. 5). I beni in dominio collettivo non sono neppure espropriabili per causa di pubblica utilità se non previa "sdemanializzazione".

\*

La nullità del detto atto viene proposta in via di azione, si richiama la rilevabilità d'ufficio e in subordine viene proposta in via di eccezione, con riserva di farla valere in ogni altra sede.

**ii. Violazione di legge (art. 2 Permuta dd. 24/06/2020) - Eccesso di potere per sviamento/ contrasto con precedenti provvedimenti**

L'accordo di programma dd. 03/10/2023 ha oggetto diverso da quanto previsto dall'atto di permuta dd. 24/06/2020.

Quest'ultimo prevede <<il progetto di "realizzazione dell'infrastruttura tecnologica di innovazione TDM e tutte le opere funzionali ed accessorie in sotterraneo e in superficie" da sottoporre ai procedimenti autorizzativi richiesti dalla normativa vigente, assicurando accesso autonomo e nessuna interferenza con le altre attività presenti nell'area>>, che esula da quanto previsto dal contratto dd. 24/06/2020 (vuoti sotterranei ad una profondità maggiore di metri 20 (venti) utilizzabili anche come bacini di stoccaggio dell'acqua a fini agricoli o turistici o come magazzini).

L'accordo di programma tratta di realizzo di opere non solo in ipogeo/finalità e utilizzi generici e potenzialmente nocivi all'ambiente e alla salute -non semplice stoccaggio di acqua o transito di turisti- e per quanto qui interessa evidentemente DIVERSI dal realizzo di vuoti ipogei per destinarli a stoccaggio di acqua a fini agricoli o turistici o come magazzini.

Si ipotizza posa in opera di 9 generatori di 1 megawatt ciascuno che verrebbero testati a cadenza mensile (con conseguente inquinamento), inquinamento elettromagnetico, utilizzo di acqua per il raffreddamento captata dalla falda acquifera potabile, aumento del traffico, nell'art. 2

dell'accordo di programma si afferma che sull'area (non meglio specificata) si prevede la *realizzazione di* (ndr. non meglio precisato) *datacenter in sotterraneo, collegato ad una zona esterna in superficie di servizio con area di accesso, uffici per il controllo e la gestione del sito, impiantistica anche per la generazione di potenza elettrica, opere accessorie, parcheggi, zone di transito, strade di accesso e relative opere di urbanizzazione e infrastrutturazione*. Ma un conto è l'IPOGEO e un conto invece è quanto verrà realizzato al posto del bosco.

\*

Ne consegue (sia al caso sub i. che ii.) l'illegittimità dell'accordo di programma dd. 03/10/2023 dove erroneamente assume che MSR ha la <<*disponibilità dell'area di interesse del progetto, per cui è legittimata a concedere l'utilizzo di aree all'interno e all'esterno del perimetro del Piano cave per la realizzazione di vuoti ipogei funzionali all'insediamento di nuove attività con cui si intendesse beneficiare dei vantaggi dati da un ambiente ad alta sostenibilità*>>. Non c'è pertanto disponibilità dell'area di interesse; certamente non di quella in dominio collettivo, per le evidenziate carenze del titolo sotto vari profili tra loro indipendenti.

## **2. Nullità dell'accordo di programma dd. 03/10/2023 – Incompetenza.**

Si individua nullità/inesistenza/inefficacia dell'accordo di programma dd. 03/10/2023 posto che prevede impegno alla cessione di beni inalienabili, segnatamente alla *cessione al prezzo fissato ai sensi di una perizia asseverata a Miniera San Romedio Srl* di porzione delle p.f. 1469/4 CC Torra, p.f. 1469/5 CC Torra, p.f. 533 C.C. Priò, p.f. 534 C.C. Priò, per una superficie complessiva pari a circa 17.000 mq, come da frazionamento. Parimenti andrà disposto annullamento dei provvedimenti presupposti indicati.

L'inalienabilità è prevista dalla legge (art. 1, co. 1 L.P. 6/2005, art. 3, co. 3, L. 168/2017).

Impegni di tal fatta, intervenuti in assenza di sdemanializzazione sono illegittimi/invalidi/non sanabili. Da non confondere con quei beni per cui è intervenuto positivo previo valido e idoneo provvedimento di "sdemanializzazione", nel caso di specie inesistente. **Un impegno ad alienare bene inalienabile è all'evidenza illegittimo/invalido/inefficace.**

Si evidenzia sin d'ora l'assoluta **mancanza di valutazione dell'interesse alla sdemanializzazione** posto che l'accennato *impegno ad adottare celermente i provvedimenti di competenza* significa chiaramente impegnarsi a prendere un provvedimento senza aver esperito il necessario procedimento e la necessaria istruttoria, che non sono affatto scontati né celeri, a maggior ragione considerato che vengono in rilievo diritti e interessi di rango costituzionale potenzialmente confliggenti, quindi senza considerare detta inalienabilità, oltre che senza valutazione delle condizioni/diritti e interessi sottesi, e quindi senza giusto procedimento, senza considerazione alcuna dei diritti e interessi altrui e a prescindere dalla decisione da parte di chi

competete (in uno: decidendo come se non ci fossero -diritti e interessi altrui, a maggior ragione *qualificati* per il fatto di essere interessi del proprietario, ma anche interessi della collettività generale alla conservazione di detti beni per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, quindi della Repubblica, dove l'*ambiente* e la *proprietà* che è materia di *ordinamento civile* sono materie di competenza esclusiva dello Stato, rispettivamente ex art. 117 co. 2 lett. "s" e lett. "l" Cost.-).

**3. Violazione di Legge (art. 16, co. 1, art. 18, co. 2, L.P. 6/2005, art. 5-bis, co.5, L.P. 7/2006)  
– eccesso di potere.**

L'accordo di programma dd. 03/10/2023 è in violazione dell'art. 18, comma 2, L.P. 6/2005 ed eccesso di potere per difetto di istruttoria, sviamento e conflitto di interesse. Parimenti per quanto riguarda i provvedimenti presupposti indicati.

\*

Sotto il profilo procedurale, posto che interveniva nella duplice veste di ente pianificatore (nell'interesse generale del Comune di Predaia) e amministratore di beni di terzi (generalità degli abitanti di Mollaro e di Tuenetto), il Comune **doveva valutare e deliberare separatamente sul punto**, individuandosi competenze e interessi confliggenti tra quelli della p.a. comunale, pena sviamento e ingiustificato esercizio del potere di amministrazione dei beni degli abitanti di Mollaro e di Tuenetto ovvero esercizio del potere senza valutazione/senza corretta valutazione -sia dal punto di vista procedurale che sostanziale- degli interessi collegati alla competenza/funzione espletata.

Nella specie **non risulta pronunciato dalla p.a. comunale (né da alcuna amministrazione propria dei domini collettivi) un parere nella veste specifica di ente gestore dei beni in dominio collettivo e un tanto concreta la denunciata violazione dell'art 18 l.p. 6/2005 nella parte in cui prescrive la previa acquisizione di detto parere obbligatorio.**

**Un tanto andava poi assunto considerando separatamente l'interesse proprietario, giusta l'insegnamento di questo TRGA per cui <<L'ente gestore, sia esso il Comune o una ASUC, ha il compito precipuo di tutelare l'interesse della collettività utente e tanto comporta che qualora esso coincida con l'ente titolare della potestà pianificatoria non di meno le due attività di adozione del parere di cui all'art. 16 cit. [ndr. ora art. 18 L.P. 6/2005], per un verso, e pianificatoria, dall'altro, debbono mantenersi distinte e riconoscibili proprio perché si tratta istituzionalmente di compiti ben distinti, oltre che di espressione di interessi non necessariamente coincidenti e forse anche, in ipotesi, potenzialmente confliggenti.>>** (così sentenza TRGA.TN n. 179/2006).

Il richiamo alla procedura prevista per la pianificazione urbanistica in materia di cave è previsto dalla L.P. cave n. 7/2006, che al co. 5, dell'art. 5-bis, rubricato *Disposizioni per l'utilizzazione dei volumi oggetto di coltivazione di cava*, che prevede: <<5. *Se sussistono diritti di uso civico a carico dell'area interessata prima della sottoscrizione definitiva dell'accordo di programma sono espletate le procedure di verifica previste dall'art. 18 della legge provinciale 14 giugno 2005, n. 6 (legge provinciale sugli usi civici).*>>.

\*

D'altro canto non risulta vagliata nel merito la sussistenza di soluzioni alternative meno onerose e penalizzanti per i beni gravati di uso civico (art. 18 L.P. cit.) né si è avuto riguardo alla migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico, né si è presa in considerazione la possibilità di perseguire la migliore utilizzazione mediante altri atti di gestione previsti dalla L.P. cit. (art. 16 L.P. cit.).

Non è stata vagliata la attuale consistenza del patrimonio in dominio collettivo, né rispetto a quello vincolato a seguito del decreto commissariale di assegnazione alla categoria di bosco e/o pascolo permanente (doc. 7, con ha 49.47.18 doc. 8, con ha 43.92.78), né quanto all'interesse a mantenerne un minimo o ad alienarlo tutto o a liquidarlo in favore degli abitanti proprietari.

\*

L'estinzione del vincolo di uso civico può essere autorizzata solo eccezionalmente, ma nel caso di specie l'accordo prevede impegno a vendere senza valutazione alcuna, non è stata individuata neppure l'astratta fattispecie normativa per cui si dà autorizzazione all'estinzione del vincolo di uso civico.

\*

Non è stato considerato che vi siano aree inutilizzate, già in proprietà di MSR, a maggior ragione proprio nei pressi dell'area oggetto di accordo e che vanno sanate, tra cui una ex cava e un vecchio stabilimento su proprietà della stessa MSR (cfr. doc. 6, recante fotografie). Né è stato dato atto del motivo per cui queste aree non vengano considerate e per cui non siano alternative meno onerose e penalizzanti.

#### **4. Violazione di legge (art. 17, co. 2 L.P. 23/1990, art. 23 L.P. 6/2005) – difetto di motivazione - eccesso di potere per sviamento.**

La delibera comunale, quella provinciale e l'accordo di programma e così provvedimenti presupposti:

- a. **non giustificano il motivo della cessione delle pp.ff. di proprietà frazionale a MSR.**

Un tanto risulta inoltre **contraddittorio** dato che:

- i. sulle aree di proprietà frazionale il progetto prevede solo lavori in IPOGEO e per la durata di anni 30 (cfr. cartiglio a righe blu dell'allegato all'accordo di programma), per cui risulterebbe più idonea una concessione in uso del sottosuolo ovvero la costituzione di un diritto reale di superficie a tempo, in ossequio al disposto di cui all'art. 15 L.P. 6/2005; le opere esterne risultano infatti sul cartiglio che non riguarda le porzioni di proprietà dei ricorrenti oggetto di cessione, indicate con cartiglio;
  - ii. è lo stesso accordo di programma che individua come sufficiente la concessione della disponibilità del bene, oltretutto in ipogeo e già in disponibilità di MSR (e per cui questa si è già impegnata con l'Università; tale impegno sarebbe all'evidenza nullo ove avesse ad oggetto beni che non sono in disponibilità di MSR), per cui non si giustifica una cessione/ulteriore cessione;
- b. **non giustificano perché dette pp.ff. vengono cedute a MSR.** Il che risulta inoltre **contraddittorio** dato che MSR acquista per essere *legittimata a concedere l'utilizzo* delle aree che potrebbero essere concesse direttamente dal dominio collettivo (il che costituisce soluzione alternativa all'estinzione, valorizzazione del bene in dominio collettivo, in ossequio al disposto di cui all'art. 16 L.P. 6/2005);
- c. **non giustificano perché le particelle di proprietà del dominio collettivo vengano cedute / a trattativa diretta anziché con il metodo ordinario dell'asta pubblica / ad un mero valore di stima e senza effettiva compensazione del patrimonio ambientale che si va a perdere;** il che inoltre risulta
- i. in violazione di legge (per il combinato disposto degli artt. 17, co. 2 L.P. 23/1990, art. 23 L.P. 6/2005) per cui *l'asta pubblica costituisce il sistema ordinario di scelta del contraente nell'ipotesi di contratti comportanti entrate;*
  - ii. irragionevolmente lesivo del patrimonio frazionale dove è previsto venga ceduto a valore di stima, senza integrazione del patrimonio con beni di pari valore ambientale, senza compensazione ambientale e per bene di valore inestimabile (perché fuori commercio, come tale non quantificabile con quantificazione monetaria secondo criteri di mercato che non individuano né sono sufficienti a compensare il reale valore di bene che ha valore ambientale da conservarsi nell'interesse generale -anche nell'interesse delle future generazioni- e viene irrimediabilmente compromesso);

- iii. contraddittorio cedere la proprietà altrui dove un sottosuolo in disponibilità di MSR vi è già / e comunque cedere l'intero anziché il sottosuolo ove pare si affermi che l'*ambiente ad alta sostenibilità* sia il sottosuolo;
- iv. contraddittorio e in sviamento di potere cedere a soggetto che ha come suo diretto ed esplicito proposito la creazione di valore attraverso la concessione a terzi, concessione che può essere data direttamente dal dominio collettivo ex art. 15 L.P. 6/2005, soluzione alternativa (come vuole la legge).
- v. in carenza di istruttoria ove nella delibera di Giunta provinciale impugnata si afferma che la decisione sia avvenuta senza che siano pervenute osservazioni nel pubblico interesse. Un tanto non risulta corretto: basti osservare che la compagine proprietaria ha inoltrato alla p.a. comunale una nota motivata sottoscritta da n. 60 proprietari maggiorenni (si evidenzia che si tratta di oltre il 65% dei proprietari, minorenni compresi, ad oggi 30/10/2023 92) (doc. 9) e ricorso in opposizione alla giunta (doc. 10). Appare evidente questione di pubblico interesse considerare le osservazioni dei proprietari del dominio collettivo che si oppongono all'alienazione, dove è codificato l'*interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio*.
- vi. in carenza di istruttoria a. ove il progetto non indica realizzazioni in soprassuolo su beni in proprietà collettiva e con vincolo di perpetua destinazione e comunque b. perché la p.a. non ha considerato la possibilità di realizzare le opere in soprassuolo altrove, considerato che nella medesima area si individuano ampi spazi in proprietà privata individuale non vincolata -che oltretutto, come tali avrebbero valore di mercato e ambientale di gran lunga inferiore (si osserva che il valore ambientale di un bene diviene un valore monetario nel momento in cui viene ceduto, ma nel determinare il detto valore monetario si dovrebbe considerare, almeno come parametro di riferimento, il fatto che l'ambiente venga sacrificato per creare valori di *interesse generale* che dovrebbero essere acclaratamente più alti del valore dell'ambiente che si va a sacrificare)-.
- vii. in difetto di istruttoria che verifichi in concreto la caratteristica di *ambiente ad alta sostenibilità* di una costruzione in sottosuolo e quale sia l'oggetto effettivo di progetto: quali attività, quali infrastrutture, quali rischi ambientali e per la salute comporti l'insediamento di dette infrastrutture, quali vantaggi ambientali concreti ci siano (non si individua alcun esempio concreto) e se e perché questi

abbiano un maggior valore/vantaggio ambientale del bene già esistente e vincolato nell'interesse generale alla conservazione dell'ambiente (bosco: cfr. foto) che al contrario si andrebbe irrimediabilmente a perdere, oltretutto in area carente di boschi e interessata fin dal recente passato da vari agenti inquinanti nel soprassuolo e nel sottosuolo -residui della lavorazione dell'ittiole e di polveri, derivati dalla presenza di attività estrattiva-.

viii. in carenza di istruttoria e contraddittorio dove si consideri il fatto che non si tratta della migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico -già di indiscusso valore ambientale oltre che paesaggistico così com'è-, bensì di sacrificio e mutamento di destinazione ai fini di nuova edificazione su una vasta area di pregio, come evidenziato in fatto (sia per il bosco, che viene irrimediabilmente perso, che per la falda acquifera, tutelata ex art. 3, co. 3 lett. f L. 168/2017, le cui conseguenze e diritti sulla stessa non risultano né pienamente né adeguatamente valutati), mentre come risulta dagli stessi atti impugnati esistono altre aree, diverse da quella oggetto degli odierni provvedimenti, già in disponibilità di MSR e da recuperare dal punto di vista paesaggistico e ambientale come la ex cava e il vecchio stabilimento.

**5. Violazione di legge (Art. 3, co. 6, L. 168/2017- L. 42/2004 - Art. 1, co. 3, L.P. 6/2005 – Art. 9 Cost. - Art. 41, co. 2 Cost. – Art. 11, co. 1, secondo periodo, L.P. n. 5/2008 - art. 42, co. 2 Cost. diritto di proprietà - art. 16, co. 1 L.P. 6/2005) – Eccesso di potere per sviamento e motivazione contraddittoria, carenza di istruttoria.**

I provvedimenti impugnati sono stati adottati senza valutare gli interessi costituzionalmente tutelati alla salute e alla conservazione dell'ambiente.

L'art. 3, co. 6 L. 168/2017, recita <<6. *Con l'imposizione del vincolo paesaggistico sulle zone gravate da usi civici di cui all'articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.*>>.

L'art. 2, co. 5, L. 168/2017, recita <<*I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.*>>.

Nel caso di specie i provvedimenti impugnati sono in violazione di legge dove sono in contrasto con il vincolo presente sui beni omettendo di considerare che è mantenuto anche in caso di liquidazione degli usi civici.

Si individua inoltre **violazione del vincolo paesaggistico** di cui all'art. 11, co. 1, secondo periodo, L.P. n. 5/2008 in quanto si perviene *tout court* all'estinzione del diritto di uso civico senza compensazione a mezzo di acquisto di altri beni idonei di pari valore o superficie (cfr. [TRGA di Trento n. 158/2023 dd. 18/10/2023](#)). Nel caso di specie, come già rilevato i provvedimenti impugnati prevedono una mera cessione al prezzo di stima.

Sotto questo profilo si rileva contrasto con il disposto di cui agli artt. 2 e 42, co. 2 Cost. dove la p.a. comunale confonde gli interessi comunali con i diritti oltre che con gli interessi proprietari. È ben vero che in mancanza di amministrazione propria la p.a. comunale ha l'amministrazione dei beni in dominio collettivo, tuttavia, i poteri di questa sono naturalmente limitati dalla conformazione che la legge ha dato a questo tipo di proprietà privata, quale risulta che sia la proprietà collettiva.

L'art. 16, co. 1 L.P. 6/2005 prevede che l'estinzione del vincolo di uso civico possa essere disposta solo ai fini della *migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico e sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione*.

SOLO AI FINI DELLA MIGLIORE UTILIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE non significa *tout court* cessione a terzi.

La previsione NON PERSEGUIBILE MEDIANTE ALTRI ATTI DI GESTIONE non giustifica la cessione a terzi di bene che a sua volta viene ceduto a terzi, oltretutto dove la cessione è in favore di mero esercente attività estrattiva (per definizione a tempo) e per un fine diverso da quello dell'attività estrattiva (raggiungibile attraverso concessione in uso o costituzione di diritto di superficie a tempo).

\*

Si rileva contrasto con il disposto di cui all'art. 41, co. 2 Cost. per cui *l'iniziativa economica privata <<Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.>>*, dove l'intervento è in danno all'ambiente (appare che l'estinzione del vincolo di destinazione sia finalizzata privare proprietà collettiva del proprio bene e vincoli di tutela ambientale di sorta, oltretutto con eliminazione del bosco di alto valore paesaggistico e ambientale e oggetto del detto vincolo) e privo di ogni valutazione e istruttoria sotto il profilo della salute, dove non è indicato in cosa

consista in concreto il progetto TDM e le sue implicazioni sull'ambiente esterno (tutto, e non solo quello circostante).

Per la denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere che nel caso di specie si tratta di iniziativa economica pubblica, questa non è certo della comunità di Tuenetto e di Mollaro, si evidenzia ulteriormente che esula dagli interessi delle collettività proprietarie, per cui ogni decisione presa sui loro beni dalla p.a. comunale ha natura sostanzialmente espropriativa.

\*

Si individua eccesso di potere per errore di fatto, difetto di istruttoria e sviamento dove i provvedimenti mancano di rilevare che l'IPOGEO è altrove.

In particolare, l'area blu tratteggiata oggetto di progetto, riportata nella planimetria allegata riporta ampie aree che:

- non sono interessate a diritto di superficie in sottosuolo;
- e/o non sono in proprietà di MSR;
- e/o non sono oggetto di costruzione del DTM.

Non si giustifica pertanto la vendita e l'inserimento di aree non funzionali al progetto (a maggior ragione trattandosi di progetto ancora tutto da elaborare ovvero dove la collettività proprietaria viene di fatto tenuta all'oscuro del progetto); non si giustifica perché detto progetto non possa essere elaborato su quanto effettivamente già in disponibilità di MSR (per cui si rinvia a quanto già evidenziato dal cartiglio  della planimetria allegata all'accordo).

Viene altresì elusa la disciplina della programmazione e della pianificazione urbanistica, mancando completamente l'oggetto di una istruttoria, evidenziando uno sviamento della disciplina in materia di cave dove esclude la pianificazione perché tratta appunto di escavazione (per certa giurisprudenza perché non comporterebbe modifica permanente al territorio), mentre qui si tratta di aspetti che rientrano pienamente negli ambiti della pianificazione urbanistica. Si parla infatti, in modo altresì generico e contraddittorio di opere esterne all'ipogeo e quindi all'area di cava, che è in ipogeo e non esterna (dove la pianificazione non vuole opere esterne): l'accordo di programma (articolo 3, parte 5, lett. d) parla di *opere esterne del nuovo datacenter, anche nell'ambito dell'eventuale infrastruttura tecnologica di innovazione TDM*.

Per altro verso si osserva che l'accordo di programma dd. 03/10/2023 non si inserisce nell'ambito di un piano cave né di precedenti provvedimenti e che a ben vedere stravolge anziché attuare i precedenti accordi e provvedimenti, segnatamente dove vuole la cessione a titolo oneroso e/o il mutamento di destinazione di buona parte della p.f. 1469/4 per la realizzazione di opere sulla stessa e non sulla particella oggetto del diritto di superficie; tale

previsione non risulta ragionevole e trasparente dove si guardi alla planimetria allegata all'accordo di programma, che la p.f. 1469/4 è contrassegnata quale AREA IN IPOGEO il che corrisponde all'oggetto del diritto di superficie, pertanto senza previsione di opere sulla p.f. 1469/4; pertanto il passaggio risulta contraddittorio e anomalo, vista anche la breve distanza cui segue la costituzione del diritto di superficie.

**6. Incompetenza/carenza assoluta di potere – Violazione di legge (proprietà collettiva, dominio collettivo, Art. 42, co. 2 Cost., Art. 1, co. 1 Protocollo Addizionale CEDU) - Eccesso di potere per travisamento dei fatti, sviamento, irragionevolezza, carenza di istruttoria.**

I provvedimenti impugnati sono in **violazione del diritto di proprietà collettiva**, che è fattispecie della proprietà privata siccome disciplinata e tutelata a sensi dell'art. 42, co. 2 della Costituzione della Repubblica Italiana, di cui la L. 168/2017 è attuazione.

A questo riguardo, rammentato che *la disciplina della titolarità e dell'esercizio di diritti dominicali sulle terre civiche è materia di diritto civile che compete allo Stato* (cfr. C.Cost. sentenza n. 113 del 2018), si rileva che NON È NEPPURE IPOTIZZABILE VALIDO INTERVENTO DI DISPOSIZIONE ADOTTATO DA UNA P.A. COMUNALE SUI DOMINI COLLETTIVI CHE NON SIA CONFORME A DIRITTO.

Infatti, le p.a. -ancorché occasionalmente nell'esercizio di funzione di amministrazione dei beni non propri e, rispettivamente, di ente tutorio titolare del potere di disporre la "sdemanializzazione"- non hanno potere di adottare atti di disposizione dell'altrui proprietà/sdemanializzare se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

NE DERIVA CHE, BENI CHE SONO INALIENABILI/INDIVISIBILI/CON VINCOLO DI PERPETUA DESTINAZIONE PER IL PROPRIETARIO NON POSSONO ESSERE "SDEMANIALIZZABILI"/ALIENATI AD LIBITUM DALL'AMMINISTRAZIONE OVE QUESTA SIA UNA P.A..

A ben vedere, nel caso in cui il bene oggetto di vincolo, a maggior ragione ove il proprietario abbia goduto (usato) e goda (lo usi) del proprio bene in conformità alla legge e al vincolo di destinazione -a maggior ragione con destinazione effettiva a bosco o pascolo, come nel caso di specie dove il bene vincolato a bosco è un bosco-, l'alienazione *tout court* a terzi è illegittima e costituisce una vera e propria usurpazione, in violazione del diritto dei proprietari, come tale in **eccesso/carenza assoluta di potere** da parte della p.a..

L'alienazione, infatti è ammessa solo nei casi in cui sussistano i presupposti per la sdemanializzazione e il successivo esproprio, che per definizione esulano dagli interessi

proprietari, che nel caso di specie non sono stati vagliati, per cui si individua altresì **carezza di istruttoria**.

L'illegittimità suddetta si realizza ogni volta che vi è confusione di ruoli, innanzitutto dove la p.a. cumuli più ruoli tra loro in conflitto potenziale.

Appare utile tentare di chiarire il punto esemplificando cosa accade quando tale conflitto non sussiste, come QUANDO IL BENE IN DOMINIO COLLETTIVO HA UNA AMMINISTRAZIONE PROPRIA:

**i.** l'amministrazione propria NON può alienare i beni in dominio collettivo -non può farlo neppure la p.a. in mancanza di amministrazione propria, ma per effetto di detta confusione si individua **carezza di trasparenza e sviamento di potere-**, sia in quanto la mera alienazione si concretizza in depauperamento del patrimonio che la collettività proprietaria ha interesse a conservare -il che è in contrasto con i poteri dell'amministratore dei beni-, sia in quanto si tratta di beni vincolati a perpetua destinazione agro-silvo-pastorale nell'interesse della generalità, che pacificamente non è nella competenza dell'amministrazione propria valutare (la valutazione di detto interesse non è neppure competenza della p.a. comunale, che non può decidere la sdemanializzazione) -il che è in contrasto con i poteri della p.a. tutoria del vincolo di destinazione e non della volontà della p.a. comunale o, se vi fosse, dell'interesse generale in ipotesi superiore a quello alla conservazione del bene e quindi del vincolo-;

- si individuano quanto meno tre livelli decisionali, dove il primo è sul piano del diritto e non dell'interesse pubblico:

1. il diritto di proprietà, che è quello di godere del bene -qui inalienabile- in modo pieno ed esclusivo, naturalmente entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dalla legge (limiti e obblighi che in principalità sono quelli oggetto del noto vincolo). Qui la competenza della p.a. comunale -in mancanza di amministrazione propria- è quella dell'amministratore di condominio. In altri termini il bene non è disponibile per semplice atto dell'amministrazione -propria o comunale che sia-, che ha funzione analoga a quella dell'amministratore di condominio che (chiaramente) non può decidere la vendita dei beni che amministra, semplicemente perché non sono di sua proprietà/l'alienazione di bene indisponibile non è oggetto della gestione affidata all'amministratore che, conseguentemente, è del tutto privo dei necessari poteri per alienare e altresì di impegnarsi validamente a porre in

essere gli atti necessari alla vendita. L'alienazione di bene appartenente a un dominio collettivo in favore di soggetto estraneo alla collettività proprietaria -nel caso di specie in forma di persona giuridica di società commerciale- necessita di individuazione di un interesse proprietario concreto a privarsi di elementi patrimoniali che la L. 168/2017 quale attuazione dell'art. 2 Cost. (che *garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*) qualifica come *comproprietà inter-generazionale* (che verranno così a perdersi), *elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali, componenti stabili del sistema ambientale, strutture eco-paesistiche del paesaggio agro-silvo-pastorale nazionale, fonte di risorse rinnovabili da valorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto*. Il diritto di proprietà è costituzionalmente tutelato ex art. 42, co. 2 Cost, e altresì a sensi del "Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali", Articolo 1, rubricato *Protezione della proprietà*, che al co. 1 così recita: *Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica e nelle condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale*.

2. l'interesse pubblico alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità; qui il proprietario e così l'amministrazione propria dei beni in proprietà collettiva non ha potere decisionale (se si ritenesse diversamente si dovrebbe riconoscere alle amministrazioni proprie il potere delle p.a. oltre ai necessari mezzi finanziari per ottemperarvi, e ciò sia per il finanziamento delle opere in sé, sia -e prima ancora- per il finanziamento strutturale dell'amministrazione pubblica così come del personale necessario per l'esercizio di poteri e funzioni pubbliche). Trattandosi di valutazione di interessi che esulano dal diritto di proprietà, si evidenzia che l'eventuale presenza di un interesse pubblico dovrebbe passare attraverso un procedimento che offra le medesime garanzie di un procedimento espropriativo -che riconosca al proprietario quanto spetta-, cosa che nel caso di specie è mancato. In realtà la mancanza è

macroscopica ove si consideri che la proprietà collettiva di cui si tratta comprende valori ambientali e interessi di rango costituzionale, che occorre senz'altro considerare anche ove si integri fattispecie espropriativa, se non altro in punto indennità di esproprio. Trattandosi di beni inalienabili se non previa sdemanializzazione, dove vengano in considerazione interessi pubblici di competenza della p.a. comunale questa non ha comunque potestà di impegnarsi legittimamente/validamente alla vendita se non previa sdemanializzazione: di qui appare evidente l'illegittimità/invalidità della delibera comunale n. 36 e dell'atto di accordo di programma con cui la p.a. si impegna a cedere i beni in proprietà collettiva.

3. l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, che compete all'ente tutorio, nel caso di specie la PAT. Nel caso di specie, essendo in discussione il mutamento di destinazione del bene, la sua cessione a terzi, oltretutto senza *compensazione con superficie e valore ambientale equivalenti* (come vuole la legge - art. 3, co. 8-ter L. 168/2017), ogni decisione ai livelli inferiori è *tamquam non esset* in mancanza del previo procedimento che valuti anche la possibilità di sdemanializzazione del bene; mentre qui pacificamente manca il provvedimento positivo di sdemanializzazione.

ii. le eccezioni di cui all'art. 16, co. 3 L.P. 6/2005 nel caso di specie non corrono, o non tocca all'amministrazione propria valutare, e segnatamente:

- non si individua il caso sub co. 3 lett. a) art. 16 L.P. 6/2005; in quanto non si tratta di bene in zona urbanizzata;
- non si individua il caso sub co. 2 lett. b) art. 16 L.P. 6/2005; per la denegata ipotesi che si tratti di realizzazione di opere pubbliche o di interventi o impianti di pubblica utilità dove ad amministrare i beni in dominio collettivo sia la p.a., si individua ulteriore luogo di confusione/confitto di interessi:
  - Innanzitutto, occorre distinguere se l'iniziativa sia nell'interesse pubblico o della collettività proprietaria; nel caso di specie non si è considerato affatto questo aspetto e risulta *per tabulas* che le collettività proprietarie non figurino tra le parti dell'accordo di programma. Ne consegue che si verifica che la situazione dei proprietari e dei loro beni è quella di un mero interesse di fatto,

dove il diritto di proprietà sia convertito in diritto alla liquidazione in denaro, alla stregua di quanto accade in un procedimento di esproprio;

- In secondo luogo, occorre la concreta considerazione degli interessi contrapposti: da una parte quello volto alla realizzazione dell'opera pubblica o l'intervento di pubblica utilità (che compete alla p.a. comunale) dall'altra quelli a mantenere la destinazione (che compete all'ente tutorio: altro aspetto che qui è mancato) e a mantenere la proprietà dei beni subordinatamente alla loro valorizzazione -per il caso in cui ci sia un interesse prevalente alla conservazione del bene- (che in mancanza di amministrazione propria, compete alla p.a. comunale: anche in questo caso in confusione/in conflitto di interessi, nel caso di specie non affrontato).
  - non si individua il caso sub co. 2 lett. c) art. 16, co. 3 L.P. 6/2005. in quanto si tratta di cessione al corrispettivo individuato a mezzo perizia e non con permuta ovvero compensazione mediante apposizione del vincolo su altri beni idonei ossia di superficie e valore ambientale equivalenti, soluzione neppure presa in considerazione.
- iii. il provvedimento di sdemanializzazione presuppone previo bilanciamento di interessi e caso di prevalenza di un interesse pubblico superiore a quello della conservazione fissato per legge, con INTEGRAZIONE DI INTERESSE PUBBLICO ALL'ESTINZIONE DEL VINCOLO, quindi procedimenti e decisioni che competono all'amministrazione provinciale (ovvero regionale fuori della Regione Trentino Alto-Adige);
- iv. l'impegno all'alienazione/cessione di cui si tratta si rivela pertanto atto preso in carenza delle valutazioni che non competono al gestore del bene (perché il bene è inalienabile, né sono stati considerati interessi ad alienare da parte del proprietario), né alla p.a comunale (perché l'impegno alla vendita attiene al diritto e interesse proprietario e non all'interesse pubblico), mentre nel caso di specie l'atto di impegno alla cessione è il primo e unico;
- v. e dove in ipotesi gli interessi fossero convergenti (non possono essere mai gli stessi ove si parla di diverse soggettività e quindi di diversi centri interessi), occorre distinguere tra:
  - l'interesse proprietario; questo può essere:
    - i. l'interesse che il bosco rimanga un bosco ? -non considerato nel caso di specie-
    - ii. o a beneficiare in proprio e quindi fare LA diversa "valorizzazione" -non considerato nel caso di specie- (ove l'ente competente alla tutela dell'ambiente valuta la presenza di un interesse generale preminente rispetto a quello ambientale/che deroga all'interesse generale alla tutela dei beni in proprietà collettiva per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio) con

legittima preminenza di diritto rispetto a terzi dato che si tratta di un bene proprio, anche e più semplicemente attraverso una concessione anziché attraverso una inutile vendita, percependo così i frutti civili e ottenendo una adeguata conoscenza di quanto avviene nel proprio ambiente

iii. o anche l'interesse a un acquisto di un bosco altrove -non considerato nel caso di specie-, che dovrebbe essere di valore ben più alto, se non altro perché il bosco vicino a casa è il giardino di casa, e vale di più di quello lontano;

- l'interesse generale alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità (in ipotesi di competenza della p.a. comunale e/o provinciale).
- l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio (competenza della p.a. provinciale).

**7. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 L.P. 6/2005 (per irragionevolezza in violazione dell'art. 3 in relazione e/o per violazione art. 2, co. 5, art. 3, co. 6, co. 8-bis, lett. a, L. 168/2017; in relazione agli artt. 2, 9 e 42 Cost.)**

*Norma per cui è posta la QLC*

L'art. 16 L.P. 6/2005, rubricato *Estinzione del vincolo di uso civico*, al co. 1, prevede che <<1. *L'estinzione del vincolo di uso civico gravante su un determinato bene è ammessa eccezionalmente solo nei casi previsti dal comma 3, sempre che la migliore utilizzazione e valorizzazione del bene di uso civico non sia perseguibile mediante altri atti di gestione previsti da questo capo. L'estinzione è deliberata dall'organo competente dell'amministrazione come individuata dall'articolo 4.*

[omissis]>>

*Norme specifiche che individuano e qualificano l'illegittimità costituzionale*

Art. 2 Cost.

[I] La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali, ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 9 Cost.

<< [I] La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

[II] Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

[III] Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.

Art. 42 Cost.

<<[I] La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati.

[II] La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.

[III] La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale.

[IV] La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.>>

Art. 3, co. 6 L. 168/2017 <<l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici.>>;

Art. 2, co. 5 L. 168/2017 <<5. I principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione.>>;

Art. 3, co. 8-bis, lett. a) L. 168/2017 <<Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;>>.

Art. 3, co. 8-ter L. 168/2017 <<I trasferimenti di diritti di uso civico e le permute di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti>>.

### **Rilevanza**

La QLC appare rilevante per la denegata ipotesi in cui risulti che i provvedimenti impugnati fanno applicazione della norma di cui all'art. 16 L.P. 6/2005 (ovvero si debba ritenere che fanno applicazione tacita).

## Non manifesta infondatezza

### *i.*

La norma è irragionevole, come tale in violazione dell'art. 3 Cost., dove prevede che si possa disporre l'estinzione del vincolo di uso civico *eccezionalmente* senza disporre quale sia in concreto tale eccezione, che non viene indicata neppure in modo generico.

Ne deriva che l'eccezione non sussiste, ossia non è legge, o non avrebbe senso la legge che prevede vincolo che può essere derogato *ad libitum*.

### *ii.*

La norma è in violazione dell'art. 3 Cost. nonché delle norme costituzionali di cui la L. 168/2017 è attuazione. Questa legge all'art. 2, co. 5 prevede che *i principi della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano*.

Segnatamente sono violati vari principi di cui alla legge 168, qui immediatamente evidenti, e segnatamente:

- a. quello di cui all'art. 3, co. 6 secondo cui *l'ordinamento giuridico garantisce l'interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio*; appare irragionevole, contrario a detto principio e alla logica più elementare che l'interesse della collettività generale debba non solo essere preso in considerazione e bilanciato, ma garantito e, trattandosi non di mero interesse ma di diritto garantito con adeguata compensazione ove il bene venga alienato;
- b. quello per cui *tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici*; l'interpretazione della norma che qui viene attuata è irragionevole e in violazione al suddetto principio dove, anziché mantenere il vincolo paesaggistico, si acconsente all'edificazione in contrasto con il vincolo medesimo e con l'interesse generale costituzionalmente tutelato alla tutela del paesaggio e alla salute.

È irragionevole prevedere la conservazione degli usi civici per la salvaguardia dell'ambiente e un vincolo a tal fine sul bene di concreto valore paesaggistico e ammettere per mera contingenza che il bene venga destinato a nuova edificazione e senza le garanzie di legge.

### *iii.*

La norma di cui si tratta è in violazione del disposto di cui all'art. 3, co. 8-bis, lett. a) L. 168/2017 (in via diretta e/o per il combinato disposto con l'art. 2, co. 5 cit.) dove prevede <<*Leregioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:*

*a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall'amministrazione comunale;>>*

La norma de quo è costituzionalmente illegittima (oltre che contraddittoria e irragionevole) nella parte in cui prevede in contrasto con le norme costituzionali citate nonché con i principi individuati dalla legge di attuazione della Costituzione ovvero nella parte in cui ammette interpretazione data nel caso di specie ossia dove ammette che possa essere disposta applicazione **FUORI DAL CASO DI ACCERTATA E IRREVERSIBILE TRASFORMAZIONE**. Qui, infatti, si avvalsa una nuova trasformazione del bene di indiscusso valore paesaggistico e nel contempo **I TERRENI NON HANNO PERSO LA CONFORMAZIONE FISICA O LA DESTINAZIONE FUNZIONALE DI TERRENI AGRARI, BOSCHIVI O PASCOLATIVI**.

iv.

La qlc appare non manifestamente infondata in relazione al disposto di cui all'art. 42, co. 3, Cost. in quanto secondo il principio della L. 168/2017 in *regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano* possono autorizzare l'estinzione solo in corrispondenza di *trasferimenti di diritti di uso civico e permuta aventi a oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico*.

Rammentato al riguardo che nel caso che ci occupa non è disposta compensazione mediante apposizione del vincolo e acquisto in permuta o altro titolo, ma la mera alienazione a prezzo di stima.

v.

La qlc dell'art. 16 L.P. 6/2005 appare non manifestamente infondata in relazione al disposto di cui all'art. 42, co. 3, Cost., che fa salvo il diritto ad indennizzo della proprietà, anche in caso di esproprio, che va individuato in relazione all'effettivo valore del bene e non al mero valore di mercato e tanto meno a semplice pari superficie, ovvero in relazione al principio di cui alla L. 168/2017 secondo cui *I trasferimenti di diritti di uso civico e le permuta di cui al comma 8-bis hanno a oggetto terreni di superficie e valore ambientale equivalenti*.

Al riguardo la norma è irragionevole anche dove individua la permuta o altro trasferimento per mera pari superficie, senza considerare che ragionevolmente si dovrebbe trattare quanto meno di superficie avente pari valore ambientale di quella ceduta, in uno *pari valore e servizio ecosistemico*, considerando quindi sia il valore del bene ceduto per la collettività proprietaria che per l'interesse generale e non solo la pari metratura del nuovo bene in ipotesi acquisito al patrimonio del dominio collettivo.

## 8. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 4, L.P. 6/2005

### *Norma per cui è posta la QLC*

L'art. 5, co. 4, L.P. 6/2005 prevede che:

*<<4. (i) Nel caso in cui la richiesta abbia ad oggetto l'istituzione dell'ASUC, gli aventi diritto, contestualmente alla scelta di tale forma di amministrazione, eleggono il comitato composto da cinque membri. (ii) Il comitato ha il compito di provvedere all'approvazione dello statuto e all'amministrazione dei beni, rimanendo in carica per il periodo previsto dallo statuto stesso e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. (iii) L'ASUC provvede all'amministrazione dei beni di uso civico a decorrere dal novantesimo giorno successivo a quello in cui è effettuata la consultazione, subentrando al comune in tutti i rapporti attivi e passivi in essere. (iv) Questo comma si interpreta nel senso che restano in capo al comune i crediti non ancora riscossi e i debiti non ancora pagati sorti in relazione ad atti giuridici che hanno esaurito il loro effetto prima della data di cessazione della gestione comunale. In sede di subentro dell'ASUC nella gestione, il comune redige un conto finale dal quale risultano tutti i rapporti attivi e passivi in essere e l'eventuale avanzo di gestione da corrispondere all'ASUC medesima. (v) Al risultato della gestione evidenziata dal conto finale non concorrono le attività di cui al terzo periodo destinate dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10.>>*

### *Norme specifiche che individuano e qualificano l'illegittimità costituzionale*

Si evidenzia la rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, co. 4 L.P. 6/05 in relazione agli artt. 3, 42, co. 2 e 117, co. 2, lett. s e l della Costituzione.

- **Rilevanza**

Sono in corso procedure per il passaggio all'amministrazione propria dei domini collettivi degli abitanti di Tuenetto e di Mollaro, oggi amministrati dalla p.a. comunale.

In particolare, è stata richiesta *consultazione* ex art. 5, co. 1 L.P. 5/2005 (richiesta il 14/09/2023 per Tuenetto, il 22/09/2023 per Mollaro; ad oggi -30/10/2023- in attesa di indizione).

La norma dell'art. 5, co. 4 L.P. 6/2005 risulta applicabile al caso di specie in quanto nelle more del subentro dell'amministrazione propria è prevista attuazione all'accordo di programma che prevede vendita/cessione e conseguente costituzione di diritto di superficie con *decorrenza iniziale non oltre il 31.12.2023*.

In fatto, ove la p.a. comunale disponga la cessione dei beni di proprietà dei domini collettivi di Tuenetto e Mollaro prima del 31/12/2023 o comunque prima del subentro

dell'amministrazione propria alla p.a. comunale, per effetto della detta norma i crediti (anche se non ancora riscossi) sulla base del contratto di cessione vengono trattenuti alla p.a. comunale senza corresponsione all'amministrazione propria. Un tanto integra mancata corresponsione del corrispettivo al proprietario, ossia manca corresponsione del corrispettivo a chi spetta e senza onere di dare il conto ove i proventi fossero destinati dal comune ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10, disposizione questa irragionevole e perplessa dove nella prassi ha originato attribuzioni alla p.a. comunale in danno alla proprietà che hanno generato decisioni giurisprudenziali contraddittorie.

- **Non manifesta infondatezza**

*i.*

La norma di cui si tratta è illegittima in quanto è contraria al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. posto che i periodi del detto comma sono tra loro contraddittori. In particolare:

- a. Il terzo periodo prevede il subentro dell'ASUC in tutti i rapporti attivi in essere mentre il quarto periodo prevede che i crediti non ancora riscossi restino in capo alla p.a. comunale. Ove occorra si osserva che un rapporto contrattuale non si esaurisce fino a che tutte le relative obbligazioni non siano assolte/adempiute (ivi compresi i crediti). D'altro canto, si evidenzia irragionevolezza dove la norma opera un mutamento senza titolo nella titolarità del credito.
- b. Il quarto periodo prevede l'obbligo di redigere un conto finale mentre il quinto periodo esclude dal risultato della gestione evidenziata dal conto finale le attività di cui al terzo periodo. Appare inoltre di per sé irragionevole escludere da un conto alcune partite.
- c. La previsione di cui al quinto periodo, di destinazione ad obbligazioni già assunte in conformità all'articolo 10, è in contrasto con l'obbligo di redigere un conto finale e con l'obbligo generale per la p.a. comunale previsto dall'art. 2, co. 4 L. 168/2017 (di tenere amministrazione separata dei beni gestiti in mancanza di amministrazione propria), e dall'art. 4, co. 6 L.P. 6/2005 (per cui *<<i proventi dei beni di uso civico e la loro destinazione devono essere posti in evidenza in apposito allegato al bilancio di previsione ed al rendiconto del comune>>*).

*ii.*

La norma provinciale in oggetto risulta illegittima ove opera un mutamento nella titolarità del credito, disponendo in materia di ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato, riconoscendo alla p.a. comunale crediti spettanti al dominio collettivo. Un tanto in contrasto

- a. con il disposto dell'art. 117, co. 2 lett. l che prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile, tra cui rientrano sia la materia delle obbligazioni sia quella della proprietà collettiva.
- b. con il disposto di cui all'art. 42, co. 2 cost. che tutela la proprietà privata; evidenziato che è qui in discussione la titolarità di corrispettivo derivante dalla cessione di beni in proprietà collettiva, riconosciuta quale fattispecie di cui all'art. 42, co. 2 Cost. dalla L. 168/2017, di attuazione della Costituzione.

**9. Violazione PUP e PRG (art. 25, 30, NDA e art. 79 PRG del Comune di P) – eccesso di potere per difetto di istruttoria irragionevolezza contraddittorietà.**

L'inserimento dei beni di cui si tratta nelle previsioni di cui all'accordo di programma risulta in difetto di istruttoria (dove manca di considerare l'attuale destinazione urbanistica dei beni) e comunque irragionevole e contraddittorio dove prevede utilizzi in contraddizione con la detta destinazione urbanistica.

Si individuano infatti modifiche del territorio in netto contrasto con le previsioni di PRG e di PPUSM.

In particolare:

1. Nel PRG i beni di cui al progetto in esame appaiono in area classificata *Area di tutela ambientale* (art. 25 NDA), *Aree di difesa paesaggistica* (art. 30 NDA), *Zone a bosco soggette a difesa paesaggistica* (Art. 30.6 – BT), *interessate da vincolo di difesa paesaggistica* (Art. 59.2 NDA), *Invarianti puntuali e beni ambientali del PUP* (Art. 26), pertanto in netto contrasto con una sottrazione del bene all'attuale destinazione e al dominio collettivo.
2. D'altro canto i beni medesimi appaiono al di fuori del PPUSM, pertanto in netta contraddizione con l'esperimento di attività di escavazione e deroghe previste dalla legge mineraria.

**P.Q.M.**

Voglia l'Ill.mo T.R.G.A. di Trento, in accoglimento del presente ricorso, respinta ogni contraria istanza:

- disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati, nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso ovvero dichiararne la nullità/inesistenza/inefficacia.

Con richiesta di condanna alla rifusione delle spese di lite.

Si producono:

- Procura alle liti n. 47 ricorrenti (n. 5 fogli)

Atti impugnati

doc. A deliberazione C.Predaia n. 36 dd. 08.08.2023  
doc. B delib. GP.PAT 1721 dd 22.09.23,Approvaz. AdP  
doc. C Accordo di Programma dd. 03.10.2023  
doc. D Permuta dd. 24.06.2020  
doc. E Delibera di Consiglio Comunale n. 49 6102023 rigetto ricorso GC

ulteriori documenti

doc. 01 Estratto Tavolare  
doc. 02 Estratto Tavolare  
doc. 03 Estratto Tavolare  
doc. 04 Mappa catastale,Ortofoto2015,CTP2020,Carta fisica  
doc. 05 ETPT0239 Torra,Miniera San Romedio S.R.L.,a,E336 superficie  
doc. 06 fotografie  
doc. 07 decreto assegnazione a categoria CUC n. 477-40 dd. 20.04.1940, Mollaro  
doc. 08 decreto assegnazione a categoria CUC n. 479-40 dd. 20.04.1940, Tuenetto  
doc. 09 osservazioni motivate prot. 13861 dd. 26.07.2023  
doc. 10 Opposizione dd. 18.08.2023  
doc. 11 documento identificativo dei ricorrenti e luogo residenza  
doc. 12 Impianto Mappa Catastale 1859

Ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 si dichiara che il presente giudizio rientra nello scaglione a valore indeterminabile soggetto al contributo unificato di € 650,00.

Trento, 30 ottobre 2023

Avv. Mauro Iob



MAURO IOB  
AVVOCATO  
30.10.2023 15:42:22  
GMT+00:00